

REGOLAMENTO (CE) N. 1901/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2000

che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione ⁽³⁾, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2535/98 ⁽⁴⁾, è stato modificato più volte e in modo sostanziale.
- (2) I regolamenti (CEE) n. 2256/92 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1125/94 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 2820/94 ⁽⁷⁾ della Commissione che fissano disposizioni supplementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, relativi in particolare alle soglie statistiche, ai termini di trasmissione dei risultati e alla soglia per transazione nel quadro della statistica del commercio tra gli Stati membri.
- (3) In occasione di nuove modifiche del regolamento (CEE) n. 3046/92, è opportuno procedere a una rielaborazione della normativa in materia, per facilitare il compito delle imprese e delle amministrazioni ad essa interessate.
- (4) Ai fini della statistica del commercio tra Stati membri, il campo d'applicazione del sistema Intrastat va delimitato con precisione rispetto alle merci da includere e da escludere.
- (5) Occorre determinare il momento a partire dal quale l'operatore intracomunitario è tenuto ad adempiere in pratica i suoi obblighi d'informazione. Va altresì definita l'entità degli obblighi del terzo, al quale il fornitore dell'informazione statistica trasferisce eventualmente il relativo onere.
- (6) In vista di una gestione efficace dei registri degli operatori intracomunitari, è necessario specificare talune regole che i servizi interessati sono tenuti a rispettare.
- (7) Un elemento chiave del sistema Intrastat consiste nell'utilizzare informazioni sull'IVA riguardanti le transazioni intracomunitarie per consentire un controllo della completezza delle statistiche. È opportuno precisare, in

modo restrittivo, le informazioni che possono essere trasmesse tra i servizi incaricati negli Stati membri di applicare la legislazione sull'IVA e quelli incaricati di elaborare statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri.

- (8) Occorre alleggerire il più possibile l'onere degli operatori intracomunitari, dispensandoli dagli obblighi statistici o semplificando questi ultimi. Tale sgravio va limitato solo dai requisiti per ottenere una qualità statistica soddisfacente, della quale è perciò opportuno stabilire in comune i criteri. Ogni Stato membro deve disporre di strumenti in grado di garantire tale qualità, tenuto conto della propria struttura economica e commerciale.
- (9) È necessario specificare le modalità di calcolo delle soglie applicabili a taluni dati. Per quanto concerne il regime statistico, che occorre distinguere tale informazione dal regime eventualmente utilizzato nel quadro della dichiarazione statistica e fiscale.
- (10) Malgrado l'esistenza di soglie statistiche, sussiste l'obbligo di fornire informazioni da parte di soggetti i quali, pur realizzando molti scambi di scarso valore, devono darne comunicazione in modo estremamente dettagliato, il che rappresenta un onere eccessivo rispetto all'utilità delle informazioni ottenute. Va dunque introdotto un alleggerimento.
- (11) È necessario stabilire l'elenco delle merci da escludere dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni.
- (12) Occorre completare la definizione dei dati da dichiarare, nonché le modalità di dichiarazione.
- (13) Che tra le unità di quantità, l'indicatore principale è la massa netta, espressa in chilogrammi e che, in linea di principio, va specificata per ciascun genere di merce. Per taluni prodotti, essa non è tuttavia l'elemento di misura più appropriato e pertanto è opportuno in questi casi dispensare il fornitore dell'informazione dall'indicarla.
- (14) I movimenti particolari di merci possono rappresentare una parte non trascurabile delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri. L'assenza di disposizioni armonizzate sul piano comunitario nuoce alla comparabilità delle statistiche tra Stati membri. È opportuno, ove possibile, migliorare l'armonizzazione della regolamentazione statistica nel settore dei movimenti particolari conformandosi alle raccomandazioni internazionali in materia.

⁽¹⁾ GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 307 del 23.10.1992, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 219 del 4.8.1992, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU L 124 del 18.5.1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 299 del 22.11.1994, pag. 1.